

LA COSTITUZIONE ITALIANA

I PRINCIPI FONDAMENTALI artt. 1-12

Classe 1D – Indirizzo: AFM – A.S. 2015/2016



INDICE

Ringraziamenti

Prima Parte

1. Premessa
2. Il 2 giugno 1946
3. Struttura e caratteri della Costituzione italiana

Seconda Parte

I Principi Fondamentali della Costituzione italiana

Art. 1 - Il principio democratico e lavorista

Art. 2 - I diritti inviolabili dell'uomo

Art. 3 – L'uguaglianza

Art. 4 - Il principio lavorista

Art. 5 - Unità nazionale e autonomie locali

Art. 6 - La tutela delle minoranze linguistiche

Art. 7 – I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica

Art. 8 – I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose

Art. 9 - Tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio

Art. 10: L'Italia e la Comunità Internazionale

Art. 11: Il ripudio della guerra

Art. 12: La bandiera italiana

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare, innanzitutto, gli alunni della classe 1D dell'indirizzo AFM per l'impegno, la partecipazione e l'entusiasmo con i quali hanno seguito la materia del diritto e per l'importante e fondamentale contributo al presente lavoro senza il quale quanto fatto non sarebbe stato possibile.

Ringrazio la Collega Prof.ssa Adonella Guercioni la quale, in qualità di docente di potenziamento, ha proposto l'idea dei lavori di gruppo sulle tematiche del rispetto delle regole, sull'uguaglianza e sulla libertà; idea, di poi, realizzata e tradotta con la realizzazione di lezioni accompagnate dal confronto con e tra i ragazzi su argomenti di grande attualità come quello sull'immigrazione, sulle differenze di religione, sui diritti delle donne, sulle unioni civili.

Ricordo, altresì, la partecipazione attiva e propositiva a queste lezioni/dibattiti della Collega Prof.ssa Francesca Palombo, in qualità di docente di potenziamento, la quale ha dato un importante contributo nell'affrontare tematiche spesso difficili e delicate.

Uno speciale ringraziamento lo rivolgo, infine, alla mia tutor, la Prof.ssa Anna Tabacco, la quale durante quest'anno scolastico è stata un prezioso riferimento, un esempio di cosa significa il rispetto delle regole e dell'etica professionale, un modello di onestà e correttezza, di lealtà e collaborazione, di umiltà. La Prof.ssa Anna Tabacco mi ha guidato in una continua riflessione sulla professione docente quale responsabilità pubblica, che si esplica nell'etica del lavoro ben fatto, nell'impegno educativo verso i ragazzi, nella formazione di persone e cittadini consapevoli ed attivi.

Animato da questi sentimenti ho cercato di contagiare di entusiasmo e voglia di fare i giovani alunni di questa classe 1Dafm coinvolgendoli nella realizzazione del presente lavoro.

Sesto Fiorentino, lì 04 giugno 2016

Giuseppe Tomasello

PRIMA PARTE

1. Premessa

La Costituzione è l'insieme dei principi fondamentali che sono alla base dell'ordinamento giuridico di uno Stato, è quindi la legge fondamentale dello Stato. Negli stati contemporanei si presenta sotto forma di documento scritto in quanto costituisce l'ordinamento giuridico, il cui scopo è quello di proclamare i diritti inviolabili dei cittadini e di porre un limite ai poteri dello Stato.

2. Il 2 giugno 1946

Il 2 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a votare contemporaneamente per il referendum tra monarchia e repubblica e per l'Assemblea Costituente. Queste furono le prime elezioni della storia dell'Italia svolte a **suffragio effettivamente universale**.

Il decreto del 1° febbraio 1946 aveva infatti esteso finalmente **il diritto di voto anche alle donne**.

Fra i 556 delegati dell'Assemblea sedevano i cosiddetti **Padri della Costituzione** che dopo un anno e mezzo circa (1° gennaio 1948) elaborarono la Costituzione.



“Le 21 donne alla Costituente”

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Adele Bei | Teresa Mattei |
| Bianca Bianchi | Angelina Livia Merlin |
| Laura Bianchini | Angiola Minella |
| Elisabetta Conci | Rita Montagnana |
| Maria De Unterrichter | Togliatti |
| Jervolino | Maria Nicotra Fiorini |
| Filomena Delli Castelli | Teresa Noce Longo |
| Maria Federici | Ottavia Penna Buscemi |
| Nadia Gallico Spano | Elettra Pollastrini |
| Angela Gotelli | M. Maddalena Rossi |
| Angela M. Guidi Cingolani | Vittoria Titomanlio |
| Leonilde Iotti | |

Cinque delle “Madri Costituenti” faranno parte della “Commissione dei 75” incaricata di scrivere la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti (prima donna a diventare Presidente della Camera dei deputati dal 1979 al 1992).

3. Struttura e caratteri della Costituzione italiana

1. È la legge fondamentale da cui discendono e a cui si ispirano tutte le leggi ordinarie. Nessuna legge può mai essere in contrasto con quanto dice la Costituzione e, nel caso ciò avvenga, è sempre quest'ultima a prevalere. Si parla quindi di una Costituzione rigida, ciò significa che le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie. Per modificare la Costituzione sono necessarie leggi particolari, le leggi di revisione costituzionale, per l'approvazione delle quali è prevista una procedura complessa che mira ad allontanare il rischio di facili cambiamenti (art. 138 della Costituzione), rigida quindi, non significa imm modificabile; la procedura di revisione prevede però regole più complesse rispetto a quelle necessarie per approvare le leggi ordinarie, proprio perché i cambiamenti da apportare al testo costituzionale devono essere frutto di un accordo che coinvolga tutte le forze politiche, non un'imposizione della volontà della maggioranza. Inoltre l'articolo 139 della Costituzione specifica che *“la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”*.


2. La nostra Costituzione è lunga perché non si limita a sancire i principi fondamentali, ma riconosce una pluralità di diritti anche riguardo ai rapporti etici, sociali ed economici. E' infatti formata da 139 articoli, essa si apre con una parte introduttiva *“i principi fondamentali”* (art.1-12), poi seguono:

- la prima parte (artt.13-54) intitolata *“Diritti e doveri dei cittadini”*, tratta del rapporto tra lo Stato e i cittadini;
- la seconda parte (artt.55-139), intitolata *“ordinamento della Repubblica”*, tratta dell'organizzazione dei pubblici poteri;
- seguono le *“Disposizioni transitorie e finali”* (18 articoli) contenenti in prevalenza norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento.

3.



Risultati delle elezioni del 2 giugno 1946:






La Costituzione:

- è frutto di un compromesso tra tutte le forze politiche che sedevano in Assemblea Costituente;
- è deliberata dal basso perché scritta dai rappresentanti del popolo italiano al contrario dello Statuto Albertino che era stato concesso dal re;
- è scritta.

Tutti i presidenti della Repubblica



LA FIRMA DELLA COSTITUZIONE

Firma della Costituzione (27.12.1947). Al centro il Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola), a sinistra il Presidente del Consiglio (Alcide De Gasperi), a destra il Presidente dell'Assemblea Costituente (Umberto Terracini)



La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Umberto Terracini

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Alcide De Gasperi

Enrico De Nicola

Stato, il Guardasigilli:

Giuseppe Prete

SECONDA PARTE

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE





I principi fondamentali (artt. 1-12) sono una specie di “preambolo”, nel quale sono delineate le linee portanti della Carta costituzionale: il principio democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza, di libertà. Questi principi rappresentano i presupposti della società e gli obiettivi verso i quali essa deve tendere. In questi primi articoli della Carta costituzionale si ritrovano gli ideali della rivoluzione francese, sintetizzati egregiamente nell’articolo 1 (la libertà), nell’articolo 2 (la fraternità, o la solidarietà sociale) e nell’articolo 3 (l’uguaglianza).

Più in particolare, in questa “premessa” si delineano: la forma di Stato (art. 1); i rapporti tra lo Stato, i cittadini e i diversi soggetti di diritto (artt. 2, 3, 4, 6); i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali (art. 5); i rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre Confessioni religiose (artt. 7 e 8); la promozione della cultura e la tutela del paesaggio (art. 9); i rapporti tra lo Stato e l’ordinamento internazionale (artt. 10 e 11); il simbolo dello Stato stesso (art. 12)

Gli studenti della 1Dafm dopo avere studiato il percorso storico che ha portato all’approvazione della Carta Costituzionale, ne hanno analizzato la struttura.


(A destra la lavagna della classe 1Dafm con la struttura della Costituzione)






Successivamente gli studenti della 1Dafm hanno trattato i singoli articoli dei Principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Si è assegnato a ciascun alunno il compito di elaborare un poster/cartellone su uno degli articoli studiati e di esporre successivamente alla classe il frutto del lavoro di ricerca compiuto.

Gli articoli della Costituzione, su cui ciascun studente ha realizzato il proprio poster/cartellone, sono stati suddivisi tra i ragazzi secondo lo schema riportato nella lavagna della classe, come segue:



ART. 1 - IL PRINCIPIO DEMOCRATICO E LAVORISTA

(a cura di Angela R.)



“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.”

Il comma 1 sancisce il concetto di “*Repubblica democratica*” (sono l’una il rafforzativo dell’altra) cioè la forma di governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al consenso del popolo. Viene inoltre sancito il principio che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro ovvero sull’impegno, sulla partecipazione attiva di ciascun cittadino alla realizzazione del bene comune.

Il comma 2 sancisce il concetto di “*Sovranità*”, con il quale si intende il potere supremo di governo, che appartiene esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma esercitabile solamente nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione (art. 48 e seguenti). Ciò al fine di tutelare il popolo nei momenti c.d. difficili nei quali si potrebbe correre il rischio di cadere nuovamente in forme di “totalitarismo” come quelle che devastarono l’Europa nel corso dei due conflitti mondiali.

ART. 2 - I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO

(a cura di Alessio C.)




“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Quest’articolo enuncia che lo Stato italiano riconosce quei diritti inviolabili (elencati nella parte prima dei Diritti e Doveri dei cittadini), vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna legge può infrangere, cioè sopprimere e che nessuna persona può violare; lo Stato non solo deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Con la parola “*riconosce*” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio di ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc.), sia come membro d’organizzazioni sociali (famiglia, partiti politici, ecc). Inoltre è introdotto il principio di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di solidarietà politica si riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui fa parte (es. diritto di voto). Adempiere ai doveri di solidarietà economica significa agire non pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli altri (es. pagare le tasse). Adempiere ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita di chi ha bisogno (es. volontariato). *Preliminare ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice delle libertà, anzi della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libertà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l’altro ed inscindibile aspetto. Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani.* (Relazione Presidente Comm.ne per la Costituzione Meuccio Ruini, 1947)

ART. 3 – L'UGUAGLIANZA

(a cura di Leonardo A.)



“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”


Nel c. 1 viene sancito il principio di uguaglianza formale di tutti davanti alla legge, questa espressione ha due significati:

- a) la legge è uguale per tutti (sia governanti che governati),
- b) tutti hanno gli stessi diritti, quindi non ci possono essere delle leggi che discriminano il sesso, la religione, la razza, la lingua, l’opinione politica, le condizioni personali e sociali.

Nel c. 2 viene sancito il principio di **uguaglianza sostanziale** di tutti davanti alla legge proprio perché si riconosce che nella realtà sono presenti delle discriminazioni, quindi la Repubblica deve essere in grado di offrire pari opportunità a tutti affinché essi abbiano gli stessi diritti, rimuovendo qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca ai cittadini di partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese (abbattere barriere architettoniche, aiuti economici per le famiglie bisognose, pensione sociale per tutti gli inabili al lavoro ...).

ART. 4 - IL PRINCIPIO LAVORISTA

(a cura di Davide F.)



(Foto degli elaborati e dei poster degli alunni; il poster di Davide è quello sul foglio giallo)


“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

Nel comma 1 viene sancito il principio del diritto al lavoro ma con tale espressione non si intende che lo Stato è obbligato a trovare un lavoro a tutti. Si intende invece che lo Stato deve favorire l’economia e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Nel comma 2 si dice che il lavoro oltre che un diritto è anche un dovere morale. Si ribadisce che il lavoro deve essere onesto.

ART. 5 - UNITÀ NAZIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(a cura di di Alessio Chonglong X.)



“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento” .

L'Italia è uno Stato Unitario regionale che riconosce il principio del decentramento amministrativo. Il decentramento amministrativo è il principio secondo cui lo Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali (come i Comuni, le Città metropolitane e, in particolare, le Regioni) ed esercita le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici periferici (per esempio, l'ex provveditorato agli studi, con competenza provinciale, rispetto al Ministero della Pubblica istruzione). Nei maggiori Comuni, il decentramento è stato attuato con l'istituzione dei consiglio circoscrizionali o di quartiere.

ART. 6 - LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

(a cura di Federico Xiaohan Y. e Xiaojun J.)




“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”

L'articolo 6 ribadisce l'impegno ad eliminare gli ostacoli che limitano l'uguaglianza de cittadini. I costituenti hanno reagito alle discriminazioni che in passato, e soprattutto durante il regime fascista, furono attuate contro coloro che parlavano una lingua diversa.

L'art. 6 riconosce la valenza identitaria dell'uso della propria lingua: L'uso di una determinata lingua esprime l'appartenenza di una persona a una determinata cultura e contribuisce a determinarne **l'identità**. Esso, quindi riafferma un fondamentale principio, il pluralismo, che contrassegna la nostra democrazia. L'art. 6, insieme all'articolo 3 comma 1 Cost. che vieta discriminazioni in base alla lingua (così come in base alla religione, alla razza, al sesso, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali), riafferma e declina il **principio pluralista** della società democratica che non vuole assimilare le differenze ma riconoscendo il “diritto alla differenza” riconosce che i diritti degli altri, intesi sia come singoli che formazioni socio-culturali o etnico-culturali, esigono riconoscimento e tutela. Un esempio lo rinveniamo in Alto Adige e in Valle d'Aosta dove è stato riconosciuto il bilinguismo (tedesco – italiano, francese – italiano): qui il cittadino ha il diritto di usare ufficialmente la propria lingua e la Pubblica amministrazione è tenuta a rispettare tale diritto, dotando i propri uffici (pubblici, giustizia e scuola) di personale bilingue.

ART. 7 – I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA

(a cura di Yussef M.)



“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Ai tempi dello Statuto Albertino l'Italia era uno stato confessionale cioè aveva un'unica religione si Stato che era la religione cattolica. I Padri costituenti vollero invece che l'Italia fosse uno **Stato laico** riconoscendo alla Chiesa il potere religioso. Comunque il fatto che abbiano riservato alla Chiesa cattolica un articolo, ci fa capire che essa aveva un ruolo di grande importanza perché la stragrande maggioranza degli italiani erano cattolici e perché Roma è sede del Papato.

Nel comma 2 viene stabilito che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Questi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di Porta Pia del 1870 quando l'esercito piemontese invase Roma. Essi stabilivano: l'indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del Vaticano), proprie guardie, una propria legislazione; l'obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola; gli effetti civili del matrimonio religioso. Per superare le contraddizioni tra l'art. 7 ed i Patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un nuovo Concordato che prevedeva: l'insegnamento della religione cattolica facoltativo; il matrimonio civile, quello religioso e quello concordatario.

ART. 8 – I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE

(a cura di Basma H.)




“Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Nel co.1 viene sancito il principio del **pluralismo religioso** cioè il riconoscimento della libertà religiosa di ciascuno. Ma già nel co.2 viene sancito un primo limite all’esercizio delle religioni diverse dalla cattolica e cioè che non devono andare contro le leggi dello Stato italiano (ad. Es. in Italia è proibita ogni forma di menomazione fisica per cui non può essere praticata l’infibulazione).

Nel co.3 si stabilisce che se una religione diversa dalla cattolica vuole vedersi riconosciuti dei diritti, deve stipulare degli accordi con lo Stato italiano e l’iniziativa degli stessi deve partire dai rappresentanti delle religioni. Esempi di intese: Tavola valdese (1984), Avventisti del Settimo Giorno (1986), Comunità ebraica (1987).

ART. 9 - TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PAESAGGIO

(a cura di Dario N.)



“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

La Costituzione garantisce la massima libertà nella formazione e diffusione della cultura e nello svolgimento dell'attività di ricerca, in contrapposizione alla politica seguita dal fascismo che aveva imposto la cultura di regime. Non dà però una definizione di cultura che va quindi rintracciata nell'art. 33.

Il co. 2 è di estrema importanza perché contiene un concetto, quello di paesaggio, che ha subito nel corso del tempo una profonda evoluzione. In Assemblea Costituente con tale termine si indicava unicamente la conservazione delle bellezze naturali secondo quanto stabilito da una legge del 1938. Oggi, invece, si intende un concetto molto più ampio di tutela del paesaggio che prende il nome di **tutela dell'ambiente**.

ART. 10: L'ITALIA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

(a cura di Tiaoyang H.)

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.”

Nel co. 1 con la dicitura *“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”* i padri costituenti vollero intendere che le **norme internazionali** che hanno una portata generale (norme consuetudinarie) valgono automaticamente all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Con questa norma costituzionale, inoltre, lo Stato italiano si impegna a non adottare leggi di contrasto con le norme del diritto internazionale, a considerare incostituzionali quelle leggi che non rispettassero tale principio e a ratificare i trattati internazionali.

Nel co. 2 viene determinata la **condizione giuridica dello straniero** che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i **cittadini dell'Unione europea** che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i **cittadini extracomunitari**, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese.


Ricordiamo la Legge Bossi-Fini del 2002 in materia di trattamento dello straniero. Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla Legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati. La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo. La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina.

Nei co 3 e 4 la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al **diritto di asilo**.

Il co. 5 prevede che nel nostro paese **non sia ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici**. Lo Stato italiano rifiuta l'extradizione, cioè il rimandare la persona al paese d'origine, di un cittadino straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici, nei quali vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani. Si evidenzia che è escluso dal novero dei reati politici il delitto di genocidio, per il quale è prevista l'extradizione sia per lo straniero che per il cittadino. (v. L. Cost. del 21 giugno 1967, n.1 - Extradizione per i delitti di genocidio).

ART. 11: IL RIPUDIO DELLA GUERRA

(a cura di Cosimo P.)



“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”


L'articolo 11 oppone un netto rifiuto alla guerra e soprattutto apre un nuovo capitolo, quello di una **cultura di pace** da diffondere e costruire anche attraverso organismi internazionali. Proprio nel periodo in cui è stato elaborato il testo costituzionale, l'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) stava muovendo i suoi primi passi: l'essenza dell'articolo 11 riflette proprio la speranza che l'Italia potesse essere inclusa tra i paesi “amanti della pace”, così come previsto dallo statuto dell'ONU, e potesse essere ammessa a far parte dell'Organizzazione stessa, obiettivo che è stato raggiunto nel 1955.

L'Italia, pertanto, in base all'articolo 11 e come membro dell'Onu, non ricorrerà alle armi per risolvere eventuali contrasti con gli altri stati e non invaderà mai il territorio altrui, violando la libertà di altri popoli.

Quindi l'unico tipo di guerra ammesso è la **legittima difesa** per respingere un attacco armato che minacci l'esistenza e l'indipendenza dell'Italia (vedi art. 52 della Costituzione).

ART. 12: LA BANDIERA ITALIANA

(a cura di Laura V.)



“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.”

Secondo un'antica poesiola scritta nei sussidiari delle scuole elementari di un tempo, nel vessillo dell'Italia ci sarebbe il verde per ricordare i nostri prati, il bianco per le nostre nevi perenni, ed il rosso in omaggio ai soldati che sono morti in tante travagliate guerre.

La bandiera italiana è nata nel 1794, quando due studenti di Bologna, Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni, tentarono una sollevazione contro il potere assolutista che governava la città da quasi 200 anni. I due presero come distintivo la coccarda della rivoluzione parigina, ma, per non far da scimmia alla Francia, cambiarono l'azzurro col verde. Il significato allegorico è rimasto comunque lo stesso: un Tricolore come traguardo di un popolo che mirava ad avere Giustizia, Uguaglianza, Fratellanza. Tre obiettivi senza i quali non ci può essere Dignità, Democrazia, Prosperità. Il nostro Tricolore riassume i naturali "Diritti dell'Uomo", le aspirazioni di tutte le genti, la volontà di chi crede nella propria nazione volta al progresso, con leggi adeguate, senza divisioni, stessi doveri e medesimi privilegi. Un paese dove non ci siano discriminazioni, ma ognuno fa del proprio lavoro una cosciente responsabilità. Dove la morale e l'etica siano guida costante per un'esistenza felice e serena.

Il tricolore italiano venne decretato il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia come bandiera della Repubblica Cispadana. Durante il regno d'Italia fu aggiunto al tricolore lo stemma sabauda poi eliminato con l'istituzione della Repubblica. Questa decisione fu confermata nella seduta del 24 marzo del 1947 dall'Assemblea Costituente, che decretò l'inserimento dell'art. 12 nella Costituzione della Repubblica Italiana.